

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è applicabile alla mediazione di controversie civili e commerciali di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di parte.
2. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
3. Per i procedimenti di mediazione disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
4. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale le parti debbono partecipare al procedimento con il ministero di un avvocato.

ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona con delibera n. 33 del 18.02.2011 e denominato: "*CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA*", con sede presso il Tribunale di Sulmona.
2. La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo sia in carta libera, purché contenga:
 - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - d) copia, laddove esistente, della clausola di conciliazione;
 - e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile;
 - f) i dati identificativi del difensore della parte;
 - g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la

parte nel procedimento.

3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione ma solo se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte.

4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e infine riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'ODM.

6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall'organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona denominato "Camera di conciliazione forense di Sulmona" (d'ora in poi ODM) amministra il servizio di mediazione.

2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo per ogni procedimento di mediazione e un registro cartaceo e/o informatico di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

4. Il fascicolo relativo ad ogni procedimento è conservato per tre anni successivi alla chiusura della procedura.

5. La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del

procedimento e le spese di mediazione; annota la domanda nell'apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante, l'avvenuta ricezione:

- alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che essa dovrà essere assistita da un avvocato qualora si tratti di controversia per cui sia prescritta la difesa tecnica in sede giurisdizionale (art. 1, 4° C);
- all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione e il nominativo del mediatore designato, l'invito a comunicare entro otto giorni prima dell'incontro la propria adesione e a partecipare personalmente all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, con la precisazione che sarà necessaria l'assistenza di un avvocato qualora si tratti di controversia per cui sia prescritta la difesa tecnica in sede giurisdizionale (art. 1, 4° C.); l'invito altresì a depositare nel termine dei 3 giorni liberi antecedenti la data dell'incontro, presso la Segreteria, una memoria scritta contenente documenti producibili e non secretati e/o informazioni ritenute utili ai fini del procedimento. Informa infine la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/10 e l'avverte che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, sec. comma, c.p.c. .

6. La parte istante può provvedere personalmente alla suddetta comunicazione, con le medesime modalità e gli stessi contenuti, ma ciò non esimerà la Segreteria dall'effettuare anche essa stessa la comunicazione.

7. Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono individuare insieme il nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco ed indicarlo nel momento del deposito dell'istanza: il Presidente dell'ODM provvederà alla sua nomina conformemente all'indicazione delle parti.

8. La scelta congiunta del mediatore non comporta modifica dell'ordine di assegnazione automatico dei procedimenti da parte della Segreteria, ma ciascun mediatore non può avere in carico, su scelta delle parti, più di due procedimenti in contemporanea. A questo fine, tuttavia, non vengono computati i procedimenti per cui una o entrambe le parti siano state ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la sua composizione.

2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Il mediatore, se non indicato congiuntamente dalle parti, è designato dal Presidente dell'ODM tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco (formato a seguito di domanda di iscrizione dei Mediatori), seguendo il principio della rotazione come disciplinato nello Statuto dell'ODM, tenuto conto anche della complessità e del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore.
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Presidente può nominare uno o più mediatori ausiliari. La nomina di mediatori ausiliari non comporta alcun aumento dell'indennità di mediazione.
5. I requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco predetto sono stabiliti nello statuto dell'ODM.
6. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico per conciliatori dell'Unione Internazionale Avvocati del 25.01.2003 e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'ODM e dal D.M. 180/2010 frequentando corsi di formazione e di aggiornamento secondo i tempi e le modalità individuati dall'ODM stesso nel rispetto delle indicazioni ministeriali.
7. In ogni caso l'iscrizione nell'Elenco è subordinata ad una valutazione del candidato e dei suoi requisiti ad opera del Consiglio Direttivo e alla successiva ratifica del C.d'O.
8. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.
9. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODM.
10. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, se intende accettare l'incarico.
11. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento dell'Unione Internazionale Avvocati già indicato.
12. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
13. Il mediatore non potrà svolgere in seguito a favore delle stesse parti, funzioni di consulente, difensore o arbitro per un periodo di 2 anni dal termine del procedimento.
14. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
15. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive e di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza,

imparzialità e neutralità, anche se di fatto ciò possa non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette vicende e circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore, restando rimessa alla sola valutazione delle parti la richiesta di sostituzione del mediatore designato.

16. Se le parti richiedono all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore, il Presidente dell'Organismo, se accoglie l'istanza, nominerà un altro mediatore delegando la Segreteria alla comunicazione alle parti e al precedente mediatore.

17. Il Presidente provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello già nominato si dimetta dall'incarico nel corso del procedimento, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM.

18. E' prevista, per il mediatore che ne faccia richiesta, la possibilità di partecipare, gratuitamente, a procedimenti di mediazione che si svolgono presso questo organismo e, quindi, di affiancare il mediatore designato alla trattazione del singolo affare. Tale partecipazione, di cui il mediatore designato dovrà dare atto nel verbale di mediazione, sarà riconosciuta, nel rispetto di quanto previsto nel decreto interministeriale del 6 luglio 2011, ai fini dell'aggiornamento obbligatorio biennale.

ARTICOLO 5 – INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM. In casi particolari la sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti, del Mediatore e del Presidente dell'ODM.

2. L'ODM può avvalersi, per lo svolgimento di mediazione, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

3. La data del primo incontro tra le parti e il mediatore deve essere fissato entro 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione e l'incontro stesso deve svolgersi entro quaranta giorni dal deposito della domanda. Quest'ultimo termine è fissato a sessanta giorni nel caso in cui una delle parti chiamate sia residente all'estero. E' necessario che ogni parte comunichi alla Segreteria, entro 3 giorni liberi antecedenti la data dell'incontro, chi sarà presente e i relativi poteri.

4. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti prima congiuntamente e poi separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

5. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più Mediatori ausiliari, il Mediatore può individuare un consulente tecnico iscritto all'Albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, a condizione che entrambe le parti prestino il loro consenso impegnandosi a sostenerne

gli oneri. Il compenso di detti tecnici ausiliari verrà liquidato dal Consiglio Direttivo su proposta del Mediatore e, comunque, in misura non superiore al 50% delle tabelle giudiziali riferite alle medesime attività. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

6. Qualora l'accordo non sia raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se richiesto concordemente da tutte le parti o per previsione di legge.

7. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

8. Quando la conciliazione è condizione di procedibilità, prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che, qualora il provvedimento di definizione del giudizio:

a) corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola altresì al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento in favore dell'erario di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto.

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può non di meno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

9. Il mediatore, nella formulazione della sua proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

10. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati.

11. La Segreteria comunica alle parti, per iscritto e in forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal conciliatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI R.C.A.

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5, 5° C., nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il mediatore può formulare la

proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti. L'istanza deve essere avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, e di essa, entro lo stesso termine, debbono essere informate tutte le parti.

2. La formulazione della proposta da parte del mediatore è sempre subordinata alla acquisizione da parte sua di elementi sufficienti in merito alla controversia e ad una sua ipotetica soluzione.

ARTICOLO 7 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti..

2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Se si è raggiunto un accordo amichevole o se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, questi forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.

4. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere.

5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo del loro adempimento.

6. Se la conciliazione non riesce, il mediatore redige verbale contenente la proposta, se è stata formulata e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere.

7. Se la conciliazione non riesce per mancata partecipazione di una delle parti al procedimento, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto nell'art. 6.

8. L'originale del verbale è depositato presso la Segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

ARTICOLO 8 – INDENNITA'

1. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di euro € 40,00 (quaranta/00) che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente alla procedura, al momento del deposito della risposta o in ogni caso prima dell'incontro di mediazione.

2. Le spese di avvio non sono dovute, qualora le parti depositino una domanda di conciliazione congiunta.

3. Per le spese di mediazione è dovuto in solido, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto nella misura della metà, il giorno stesso dell'incontro di mediazione e non oltre.

4. Il mancato versamento delle somme di cui al comma precedente comporta d'ufficio la sospensione del procedimento che viene comunicata alle parti assenti a cura della Segreteria. Trascorsi 30 giorni a far data dal ricevimento della comunicazione senza che siano state pagate le indennità e senza che sia stato riassunto, il procedimento si estingue.

5. Intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto con il deposito di istanza di rifissazione dell'incontro di mediazione.

6. Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte anche nell'eventualità dell'abbandono del procedimento.

7. Il saldo della indennità di mediazione deve essere corrisposto dalle parti entro il termine del procedimento di mediazione e prima della redazione del verbale conclusivo del procedimento.

8. In caso di mancata adesione dell'altra parte, la parte istante dovrà sostenere il pagamento delle spese complessive di avvio del procedimento (euro 80,00) e di € 40 per le liti il cui valore non superi €250.000,00 ovvero di €50,00 per le liti di valore superiore.

9. Per le cause di valore indeterminabile va applicato la scaglione da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00. Qualora durante lo svolgimento dell'incarico il mediatore rilevi che il valore della domanda è superiore rispetto a quello dichiarato dalle parti, il Consiglio Direttivo dell'ODM, su istanza del Mediatore o delle parti, determina il valore di riferimento e lo comunica, tramite la Segreteria, alle parti, che dovranno provvedere ad eventuale integrazione del pagamento entro la fine del procedimento.

10. Le spese di conciliazione comprendono l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.

11. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.

12. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo per i primi 6 scaglioni e della metà per i restanti nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

13. L'indennità dovuta:

a) può essere aumentata, in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentata in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione.

L'aumento è disposto dal responsabile dell'ODM su proposta del Mediatore.

14. La ripartizione delle indennità di conciliazione sostenute dalle parti, avverrà mediante l'attribuzione al mediatore del 60% e all'ODM del restante 40% .

15. Per le controversie di valore sino a euro 1.000,00 l'indennità spetterà tutta al mediatore e, all'ODM, andranno solo le spese di avviamento del procedimento.

16. L'ammontare delle indennità può essere rideterminato ogni 3 anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

ARTICOLO 9 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione è autenticata nei modi di legge, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

2. L'ODM forma un sub elenco dall'elenco di mediatori ove inserisce coloro che, già iscritti nell'elenco principale, si dichiarano disponibili a svolgere l'incarico di mediazione in procedimenti ove una o entrambe le parti abbiano diritto al patrocinio a spese dello Stato e vi siano state ammesse ai sensi del presente articolo.

3. L'ODM accantona nell'anno una percentuale pari al 3% della quota di sua spettanza delle indennità di mediazione percepite, provvedendo nell'anno successivo a ridistribuire pro quota la somma accantonata in favore dei mediatori che abbiano operato in gratuito patrocinio a saldo di ogni loro spettanza relativa.

4. Nel caso in cui una sola delle parti abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato, il mediatore riceverà regolarmente l'onorario a lui spettante dalle parti che non risultino ammesse al beneficio.

ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

1. L'ODM tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti in cui una o più parti sono state esonerate dal pagamento dell'indennità di mediazione ai sensi dell'art. 17 comma 5, del D.L.vo 28/2010.

2. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ARTICOLO 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento non può avere durata superiore a quattro mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 5 comma 5 del presente Regolamento. In questo caso la durata del procedimento non potrà avere una durata complessiva superiore a cinque mesi. Qualora una delle parti chiamate sia residente all'estero il termine massimo di durata del procedimento è di sei mesi.

ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo

l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio.

6. Le parti non possono chiamare il mediatore, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ARTICOLO 13 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono applicabili, in rito, ed in quanto non incompatibili, le norme del codice di procedura civile.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

1. Qualora sussista la necessità di interrompere i termini di sospensione e/o decadenza ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.L.vo 28/2010, la parte si assume l'onere di provvedere direttamente alla comunicazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, a prescindere dalla relativa attività di Segreteria.

2.L'ODM non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni per la mancata effettuazione delle comunicazioni medesime, nel termine utile a fini interrottivi.

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Piercarlo Cirilli

Il Presidente

f.to Avv. Gabriele Tedeschi

Tabella A

(D.M. 180/10 articolo 16, comma 4)

Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65

Da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130

Da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240

Da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360

Da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600

Da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000

Da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000

Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800

Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200

Oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200

Valore indeterminato: Euro 1.000